



POLIZIA PENITENZIARIA

www.uglpoliziapenitenziaria.it

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA

Prot. n. 149.12/A

Palermo, 09 gennaio 2012

Al Sig. Provveditore dell'Amministrazione
Penitenziaria della Regione Sicilia
dott. Maurizio VENEZIANO
PALERMO

e, p.c.: All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
c/o l'Ufficio del Capo del Dipartimento
dott.ssa Piera CONTE
ROMA

Al Direttore della Casa di Reclusione
dott.ssa Angela LANTIERI
NOTO

Alla Segreteria Nazionale UGL P.P.
dott. Giuseppe MORETTI
ROMA

Al Commissario Regionale URL Sicilia
dott. Antonio SCOLLETTA
PALERMO

Alle Segreterie Territoriali
UGL Polizia Penitenziaria della Regione Sicilia
Loro Sedi



UFF. SEGR.

09 GEN. 2012

Oggetto: - Casa di Reclusione di Noto - ordine di servizio n. 177/8 del 27.12.2011.
- richiesta attivazione Commissione Arbitrale Regionale ex art.3, comma 14 dell'A.Q.N.-

Il sottoscritto Francesco D'ANTONI, nella qualità di Segretario Regionale dell'UGL Polizia Penitenziaria della Sicilia, per i provvedimenti consequenziali chiede l'attivazione della commissione in oggetto indicata.

L'ordine di servizio in questione prospetta una diversa organizzazione del personale operante presso la Casa di Reclusione di Noto e, intervenendo sugli orari di servizio, dispone un'organizzazione su turni di 8 ore e impegna tutto il personale per l'espletamento del servizio su 3 quadranti.

Le ragioni di siffatta modifica, che evidentemente trovano l'accordo della maggioranza delle OO.SS. e non dell'unanimità, attesa anche la richiesta della scrivente di maggiori informazioni rispetto a quelle date preventivamente, difettano in diritto nella corretta



applicazione della normativa che regola sia l'orario di servizio del personale di Polizia penitenziaria che dell'utilizzo dello straordinario.

In riferimento allo straordinario, infatti, l'art. 10 dell'accordo quadro nazionale specificatamente disciplina che l'uso dello straordinario sia comunque residuale rispetto all'organizzazione del lavoro, stando a significare l'uso determinato nel tempo che deve evincersi da un provvedimento esplicito dell'autorità dirigente.

Stante l'ordine di servizio in questione, che evidentemente nasce anche da un approccio culturale consolidato errato, la non esplicita indicazione dei termini, che sembra emergere dalle motivazioni, implica che i servizi indicati non possano considerarsi orario di lavoro con aggiunta di servizio straordinario programmato, ma una specifica e diversa organizzazione, essendo quei turni di servizio da assimilarsi completamente all'orario di lavoro.

In sostanza, l'organizzazione mista di 3 e 4 quadranti è stata di fatto annullata, sostituita da una organizzazione con orari di servizio su 3 quadranti, e quindi lo straordinario non è quello eccedente le 6 ore giornaliere ma quello le 8 ore.

La questione che la scrivente pone è di diritto sostanziale, attese anche le recenti interpretazioni giurisprudenziali, poiché incide su tutti i diritti del personale che l'Amministrazione locale ha di fatto sottovalutato. Da ciò le doglianze della scrivente in seno all'incontro sindacale avutosi.

Tale applicazione di comodo dell'ordine di servizio, infatti, implica che il personale matura settimanalmente (riferendosi ad una settimana tipo) 12 ore di straordinario a fronte di un riposo settimanale, e le assenze vengono quantificate sulla base delle 6 ore.

La suddetta programmazione erronea è tutta a svantaggio del personale e comporta anche che le assenze, a fronte di una programmazione illimitata nel tempo delle 8 ore, sarebbero quantificate in 6 ore, e limitano anche il numero di riposi maturabili settimanalmente.

Giorno settimana	Turno	Straordinario	
Lunedì	8.00-16.00	2 ore	
Martedì	8.00-16.00	2 ore	
Mercoledì	0.00-08.00	2 ore	
Giovedì	riposo		
Venerdì	16.00-24.00	2 ore	
Sabato	8.00-16.00	2 ore	
Domenica	8.00-16.00	2 ore	
		Totale 12 ore	



UGL
POLIZIA PENITENZIARIA

www.uglpoliziapenitenziaria.it



[Handwritten signature]

09 GEN 2012

L'attuazione dell'ordine di servizio, invece, va interpretato (non essendo in grado l'Amministrazione di dare un termine temporale) che il personale deve lavorare ogni settimana 36 ore previste dai contratti, il che sta a significare 4 turni di servizio e $\frac{1}{2}$, la restante parte deve considerarsi riposo recupero settimanale (al pari di quanto accade a chi espleta settimana compattata) e lo straordinario è l'orario eccedente quello programmato delle 36 ore. Quindi, dopo i turni di lavoro ordinario il personale presterebbe servizio nei giorni di riposo recupero, avendo diritto tanto all'indennità di mancato riposo, al recupero del riposo in altra settimana e servizio tutto straordinario.


Si dovrebbero rivedere il conteggio dei riposi lavorati, la determinazione delle indennità notturne rispetto allo straordinario notturno, la previsione dell'incidenza delle assenze o dei diritti usufruiti, rispetto all'orario giornaliero di lavoro. Il lavoro nei giorni settimanali previsti come recupero, inoltre, darebbe diritto alla doppia indennità giornaliera, diversamente da quanto vorrebbe fare la direzione.

Giorno settimana	Turno	Straordinario	
Lunedì	8.00-16.00	0 ore	
Martedì	8.00-16.00	0 ore	
Mercoledì	0.00-08.00	0 ore	
Giovedì	riposò		
Venerdì	16.00-24.00	0 ore	
Sabato	8.00-16.00	4 ore	
Domenica	8.00-16.00	8 ore	
		Totale 12 ore	

Giacché la scrivente è attenta alle questioni del personale, ha invitato la direzione ad un maggior approfondimento della questione, in quanto l'ordine di servizio così disposto, se applicato, darebbe origine ad inevitabili contenziosi, essendo certo il danno pro-lavoratore che potrebbe essere quantificato nella fattispecie in questione tra i diversi modelli in 30 euro lordi settimanali e 1,5 riposi recuperi settimanali. Su base annua 1500 euro (30 euro per 50 settimane) e 75 gg. di riposi negati al personale.

Certamente la direzione è contenta di vedere approvata tale proposta da parte del cartello delle altre OO.SS., atteso l'ineludibile vantaggio pro-Amministrazione ed l'inevitabile nocumento per tutto il personale di Polizia penitenziaria.

Per le ragioni sopra indicate si chiede alla S.V l'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale ex art.3, comma 14 A.Q.N. al fine di dirimere la controversia per gli effetti rilevati dal necessario reclamo. Inoltre, si chiede di voler intimare alla direzione di annullare il predetto ordine di servizio e il ripristino dei servizi di 6 ore, la corretta applicazione dei turni di servizio su quattro quadranti, stante l'impossibilità della direzione di indicare un termine determinato per il passaggio dai 4 ai 3 quadranti.

Vista la delicatezza della questione e, soprattutto, la condivisione da parte del personale di Polizia penitenziaria ivi di servizio, si invia la presente, segnalando l'urgenza della questione. 

Alla Segreteria Nazionale Sindacale per conoscenza e per l'eventuale trasmissione agli Uffici Dipartimentali competenti.

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.

L'occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.



U. Ser.
9 GEN 2012
[Signature]

Il Segretario Regionale UGL P.P.
Francesco D'ANTONI

[Signature of Francesco D'Antoni]